

COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 reg.	OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -
Data 29.04.2016	

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 18.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
MARINELLI MARSILIO	X		NUCCI RICCARDO	X	
CODETTI SAMUELE		X	SCAFATI SIMONA		X
POSTI STEFANO	X		GIURIOLA ROBERTO	X	
GERMANI IVANO	X				
ROSETTI NICOLA	X				
GIULIANI ROBERTA	X				
SERVOLI GIACOMO	X				
BINI WALDIMIRO	X				
Assegnati n. 11	In carica n. 11		Presenti n. 9	Assenti n. 2	

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti – Scafati

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI

La seduta è pubblica –

Nominati scrutatori i Signori: =

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to R. Tonelli

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
f.to R. Tonelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 37 della L. 28 dicembre 2015 n. 221 comma 1, che ha aggiunto dopo il comma 19 dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni il comma 19-bis che prevede testualmente "Alle utenze non domestiche

che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani”;

- Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;
- Ritenuto necessario procedere ad una modifica del suddetto regolamento per recepire quanto previsto dall'art. 37 della L. 28 dicembre 2015 n. 221 comma 1, limitatamente alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, in quanto per le utenze non domestiche l'art. 8 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti al comma 2 lettera b) prevede che non sono soggette a tariffa le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- Visto il parere favorevole del revisore dei conti;
- Con voti: 7 Favorevoli – 2 astenuti (Nucci – Giuriola) – 0 contrari

DELIBERA

- Di inserire nel vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) dopo l'art. 22 il seguente articolo:

ART. 22 BIS. RIDUZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, mediante utilizzo di un composter concesso in comodato d'uso dal gestore del servizio, secondo le indicazioni da questi individuate e regolamentate, è riconosciuta una riduzione sulla sola parte variabile della tariffa pari al 20%.
2. Requisito fondamentale per usufruire della agevolazione è dotarsi di una compostiera concessa in comodato d'uso dal gestore del servizio e disporre nella propria abitazione, su tutto il territorio comunale, di giardino, orto o di parco della superficie minima scoperta e non pavimentata di mq. 50 in quanto necessari per praticare il compostaggio e per avere la possibilità di utilizzare il compost prodotto. Restano esclusi dalla riduzione i condomini.
3. La riduzione di cui al comma 1, relativa alle utenze domestiche, trova applicazione in base ai seguenti criteri:
 - i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto a contatto con il terreno e su suolo privato;
 - la riduzione compete esclusivamente e seguito di presentazione di apposita istanza al Comune, redatta su apposito modello messo a disposizione dall'ufficio tributi, in cui il contribuente dichiara di utilizzare il composter fornito dal soggetto gestore del servizio, di voler praticare in modo continuativo il compostaggio e di consentire al Comune ed al soggetto gestore di effettuare in qualsiasi momento controlli sulla effettiva e corretta attività di compostaggio. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione che attesti la concessione in comodato d'uso del composter da parte del gestore ad un componente il nucleo familiare, come risultante in anagrafe, in caso di utenti residenti nel Comune o al soggetto iscritto a ruolo ai fini della TARI nel caso di utenti non residenti nel Comune;

- la riduzione di cui al comma 1 ha effetto dall'anno successivo a quello in cui viene presentata al Comune l'apposita istanza di cui al secondo capoverso del presente comma;
- l'istanza ha effetto anche per le annualità successive fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a dichiarare al Comune l'eventuale cessazione di detta attività di compostaggio;
 - la presentazione di detta istanza autorizza il Comune ed il soggetto gestore ad effettuare in qualsiasi momento verifiche periodiche, per accertare la corretta ed effettiva pratica del compostaggio, tali verifiche verranno estese anche agli altri contenitori in uso all'utente per accertare che rifiuti organici non vengano conferiti in modo arbitrario negli stessi. Qualora dal controllo emerge la non corretta ed effettiva attività di compostaggio, il Comune procederà al recupero retroattivo della tassa con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di verifica applicando le sanzioni e gli interessi previsti dal regolamento comunale per l'omessa presentazione della denuncia di variazione ai fini TARI. Inoltre si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa, ove non si concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente o amministrativamente, da € 25,00 ad € 500,00, come previsto dall'art. 50 del vigente regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana;
 - la riduzione di cui al precedente comma 1 non spetta a chi usufruisce della riduzione prevista dal comma 1 dell'art. 23 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì, con la seguente votazione:

7 Favorevoli – 2 astenuti (Nucci – Giuriola)

DICHIARA

la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Marsilio MARINELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che e' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, li **29.04.2016**

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **29.04.2016** al ed è divenuta esecutiva il

Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI